

## Virtù e Diritto premiale: osservazioni intorno a un trattato del Settecento

Lucio d'Alessandro

Università Suor Orsola Benincasa. rettorato@unisob.na.it

**Riassunto:** Si analizzano i contenuti del trattato di Giacinto Dragonetti, *Delle virtù e dei premi* (1766), in rapporto alla produzione giuridica coeva. Ne emerge, oltre all'originalità di posizioni, la necessità di considerare l'opera piuttosto che come prodotto individuale, espressione di un preciso ambiente culturale fortemente caratterizzato dalla scuola illuminista di Antonio Genovesi.

**Parole chiave:** Giacinto Dragonetti, Virtù, Premio, Diritto premiale, Settecento, Antonio Genovesi, Illuminismo, Feudi.

**Abstract:** This essay aims to analyze the contents of the treaty written by Giacinto Dragonetti, *Delle virtù e dei premi* (1766), in relation to its contemporary Legal Production. Apart from its originality, the analysis reveals the need to consider this treaty mainly as an individual production, meant as the expression of a specific Cultural Environment, which was deeply influenced by the enlightened Antonio Genovesi.

**Keywords:** Giacinto Dragonetti, Virtues, Prize, Criminal Law, 18th Century, Antonio Genovesi, Enlightenment, Feuds.

### Introduzione

A due anni di distanza dalla fortunatissima e discussa edizione del *Dei delitti e delle pene*<sup>1</sup> veniva pubblicato a Napoli, a spese dell'autore – anch'egli giovane marchese come il Beccaria –, un volumetto di centosei eleganti pagine dal titolo chiaramente riecheggiante l'opera del patrizio milanese. Lo scrittore, discendente da una nobile famiglia, si chiamava Giacinto Dragonetti e il suo lavoro *Delle virtù e dei premi*<sup>2</sup>. Nelle intenzioni dell'autore, quel sintetico trattato avrebbe dovuto colmare, nello specifico del giuridico, un'antica lacuna<sup>3</sup> a causa della quale al diritto viene attribuita una funzione essenzialmente

---

<sup>1</sup> La prima edizione *Dei delitti e delle pene* apparve a Livorno, anonima, nel 1764 (Beccaria, 1984).

<sup>2</sup> L'interesse per Dragonetti e la sua opera è iniziato in tempi recenti. Dopo il saggio pionieristico di Rao (1990) e la voce di Cepparoni (1992), tra il 2009 e il 2013 si sono succeduti una serie di saggi che ne hanno ridefinito l'importanza: dal volume di Musello (2009) nel quale è riprodotto per la prima volta dal Settecento il trattato *Delle virtù e de' premi* (pp. 35-63) e reso noto il manoscritto inedito *Indicazioni al Ministro Tanucci* (1768); alla tesi di dottorato di Ianni (2010); ai contributi di Ajello (2009) e De Tiberiis (2010) fino agli interventi di Bruni (2010 e 2012).

<sup>3</sup> Il diritto premiale resta a tutt'oggi disciplina eccentrica e dispersa sebbene sotto più profili sia entrata a far parte integrante del diritto giuridico statale come rilevato in Pisani (2010).

punitiva: “gli uomini hanno fatto milioni di leggi per punire i delitti, e non ne hanno stabilita pur una per premiare le virtù”<sup>4</sup>. Secondo Dragonetti, l’intuizione del legislatore romano – secondo cui i “sacerdoti” del diritto, beninteso quelli “*veram nisi fallor philosophiam non simulatam affectantes*”, percepirono la necessità di un diritto premiale capace di giungere al bene civile “*bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes*” (Ulp. I, Iust. D. 1.1.1.1.) – avrebbe dovuto essere finalmente sviluppata in modo da giungere a formare nel secolo del Lumi un vero e proprio codice; impresa che appare tanto più adeguata ad un secolo “che si crede destinato a render la nativa efficacia ai rispettivi diritti degli uomini” (Dragonetti, 1766/2009, p. 428).

### ***Delle virtù e dei premi: analisi del contenuto***

Nel ricostruire l’origine delle virtù, Dragonetti aderisce con chiara evidenza all’idea che esistano tanto una morale, quanto un diritto naturale, anzi è proprio la legge eterna (naturale) che consente di discernere il bene dal male: “esiste dunque una distinzione primordiale fondata sulla legge eterna”, una legge cioè che precede ogni altra, che preesiste alla sua stessa scoperta: “I corpi agivano gli uni su degli altri, prima che 'l Newton dimostrasse l’attrazione; vi erano de’ rapporti di giustizia, prima che si pubblicassero le leggi” (p. 428). Per il giurista aquilano, come più tardi per Jeremy Bentham, la ricerca del bene morale, almeno ai primi livelli, quelli presociali, può essere fatta senza “operazioni di calcolo” o speculazioni metafisiche: essa deve avvenire consultando semplicemente il proprio “cuore”. Ciascuno è infatti fornito dalla natura “delle necessarie facoltà per giungere alla cognizione del bene, alla cognizione de’ suoi doveri per conformarvi le volontarie azioni” (p. 428). Si tratta di quelle “*animae facultantes*” di cui aveva scritto Vico riferendosi agli scolastici che denominarono in tal modo il senso, la fantasia, la memoria e l’intelletto (Vico 1710/1953, p. 232). Da ciò il rifiuto della tesi che vede le azioni umane tra loro uguali qualunque ne sia il contenuto. Una simile “mostruosa” supposizione è improponibile perché all’origine di ogni azione vi è una volontà, una volontà suscettibile di giudizio umano così come quella stessa volontà è in grado di valutare se l’azione compiuta rientra nella sfera del bene o del male. Anzi dentro di noi la morale fa sentire la sua autorità: “se nulla di morale fosse in noi, donde mai ci verrebbero gli entusiasmi, e i trasporti per le anime benefiche, l’avversione e l’esecrazione per le viziose?” (Dragonetti, 1776/2009, p. 428). Da ciò si può dedurre che l’animo umano, seguendo automaticamente questi sentimenti innati di giustizia, tende sempre verso la virtù a nulla servendo gli esempi negativi dei malvagi i quali giunsero fino al punto di sminuire la negatività del male. Anzi la stessa natura dell’uomo è caratterizzata dalla possibilità e dal dovere di distinguere tra il bene e il male: “quando il beneficio fosse uguale all’assassinio, gli uomini sarebbe pure

---

<sup>4</sup> Dragonetti (1766/2009, p. 428). Si è scelto di utilizzare come testo di riferimento quello pubblicato nel volume della rivista storica semestrale «Frontiera d’Europa» che riproduce la *princeps* adespotata. L’esemplare dell’edizione del 1769, edito a Londra e conservato presso la Biblioteca Gambalunga di Rimini (7.F.V.61) è invece riprodotto nella monografia curata da Giovannetti nel 2012.

macchine” (p. 427). Come è possibile, infatti, sostenere che non vi sia differenza tra Cicerone perorante in difesa di Popilio, e Popilio armato per recidere il capo del suo difensore? In tal caso, se si togliesse valore morale all’azione, essa non sarebbe che un puro fenomeno fisico sicché “l’arringa di Cicerone si ridurrebbe ad un semplice percuotimento d’aria, l’elevazione della mano di Popilio sarebbe simile all’alzamento de’ magli nelle cartiere” (pp. 427-428). D’altra parte se pure tutte le azioni umane, guidate come sono da una volontà, possono essere suscettibili di giudizio morale, possono cioè essere considerate viziose o virtuose, nondimeno il raggio dell’indagine di Dragonetti è assai più limitato. Egli non cerca infatti di definire le “sublimi virtù” additate dagli insegnamenti divini: “lascio ad ingegni più perspicaci il trattare di cotesti doni celesti, che non hanno mestieri dei lumi di una limitata filosofia”; s’impegna invece “a ragionare delle sole virtù politiche, e de’ premi loro dovuti” (p. 428).

Il ragionamento intorno all’origine delle virtù politiche conduce al cuore di un problema centrale della scienza politica del tempo: definire e conoscere, attraverso la “griglia” del contratto sociale, i reciproci rapporti tra gli uomini dopo l’abbandono dello stato di natura. Secondo l’autore, il “contratto sociale” trova la sua origine nei disordini che si verificarono a un certo punto nello stato di natura. L’approccio è di tipo vichiano nella misura in cui si serve del modulo del mito e trova espressa una singolare efficacia drammatica nella rievocazione della condizione dell’uomo primitivo: “quei primi uomini, che raminghi andavano pe’ campi, e per le selve, erano trasportati dal puro sentimento, e dall’impero delle passioni” (p. 429). Questo sentimento primordiale finì ben presto per minare le basi della convivenza umana poiché la legge della natura, secondo la quale ciascuno tende al suo personale benessere, portò a travalicare la “reciproca amorevolezza ne’ cuori umani scolpita dalle stesse mani della Natura” (p. 429). Da ciò ebbero origine quelle violenze e sopraffazioni caratterizzanti l’originario stato dei primi uomini. Ed infatti “il comune ardore di soddisfare i propri desideri trasportò gli uomini alle violenze, e a tutti gli eccessi, che ancora ci fanno abborrire quel primiero stato” (p. 429). L’esperienza reiterata dei mali derivante dalla disordinata applicazione della suprema legge di natura, la quale “vuole” che ciascuno si sforzi per quanto “può di ricercare il suo benessere”, l’esperienza cioè di una ricerca esasperata ed egoistica dell’utile individuale, costrinse gli uomini a rinunciare alla “naturale indipendenza”. Il vantaggio di ciascuno nel riunirsi in comunità significò l’accettazione di una libertà limitata in quanto ciascuno “contribuì nel pubblico deposito parte della natia libertà, e si sottoggettò alle leggi” (p. 429). La legge nasce pertanto come “circonferenza” cioè limite di tutte le azioni umane, mentre la sua osservanza è strettamente ed indissolubilmente legata all’utilità personale la quale trova nell’istinto di conservazione il suo momento di maggior spinta.

Pur riprendendo in parte il pensiero rousseauiano e condividendo i temi della pubblicistica coeva, Dragonetti elabora, nella eterogeneità degli elementi che compongono la sua concezione del contratto sociale, spunti non privi di originalità. Infatti egli, sebbene ricorra a una forma di approssimativa antropologia mitica, opera una sorta di fusione tra le teorie di Hobbes e quelle di Rousseau tanto che mentre descrive una situazione naturale nella quale le

passioni dominano e trasmodano fino ad una sorta di “bellum omnium contra omnes” contemporaneamente sottolinea la bontà naturale dell’uomo primitivo. La società umana è la risultante del primo collettivo sacrificio di porzioni minime di libertà; è la società infatti che, sulla base del cumulo delle porzioni di libertà portate “nel pubblico deposito”, fa nascere attraverso l’opera organizzativa delle leggi “la libertà civile”, opposta all’originaria libertà naturale, causa di ancestrali ingiustizie e primordiali abusi.

È da notare che Dragonetti usa indifferentemente i tre termini: Patria, Nazione, Società. La Patria, come quindi la Nazione e la Società, non è altro che la dimensione collettivizzata della realtà dei singoli individui: “l’interesse particolare sta al generale, come una persona all’intera Nazione” (p. 433). Solo per mezzo di questa entità partecipata, gli uomini possono perseguire quei vantaggi di “sicurezza personale”, di “tranquillità della Vita e tutti que’ beni de’ quali è privo l’uomo selvaggio” (p. 430). La dimensione vera dell’uomo è, quindi – per Dragonetti – quella sociale, poiché solo in questa dimensione egli può soddisfare i suoi bisogni; ed è proprio questa reciproca dipendenza l’anello che tiene unita la società: “Che gli uomini siano nati per la società da mille ragioni apparisce, e sopra tutto dalla reciproca dipendenza, in cui sono per gli scambievoli bisogni, base di vera unione” (p. 449). Difendere la “Patria” (idealizzazione della società) è, quindi, un dovere del cittadino, che persegue così soprattutto un proprio interesse poiché, difendendo la patria, difende la società e difende anche, e soprattutto, il suo interesse alla sicurezza e alla tranquillità: “Quell’amor della Patria sì celebre presso i Greci e i Romani se sia analizzato, si troverà non differire dallo amor proprio” (p. 432). Trova insomma conferma anche in politica la massima dei “filosofi” secondo cui “non può alcuna cosa giammai ritornare nel nulla”. È proprio la mancanza di questo pubblico deposito di libertà nei rapporti tra le nazioni che lascia incombere sui popoli lo spettro della guerra e fa di essa l’unica legge possibile del cosiddetto “diritto delle genti”. Ed infatti i principi, “che tra loro non usano con leggi, sono privi di libertà civile e restano in tutta l’estensione della naturale”; con le conseguenze positive e negative di un sempre incombente “bellum contra omnes”, poiché essi “possono continuamente forzare ed essere forzati” (p. 445). Dal momento che la violenza che un sovrano soffre da un altro non sarà giudicabile in base ad alcuna legge ne deriva che “il Diritto delle genti osservato nelle sole formalità finora ha servito piuttosto di pretesto, che di freno all’ambizione”. La mancanza di un patto sociale fra le società cioè tra le nazioni porta al trionfo della forza “la forza è la ragione ultima dei Re, e il loro inappellabile giudice”. Dove la forza trionfa la legge è disprezzata e irrisa “E che altro mai volle significare quel Principe, che fece incidere il nome del celebre giureconsulto Ulpiano sopra uno dei suoi cannoni” (p. 445). Dove non vi è “sacrificio” delle libertà non vi è legge, dove non vi è legge non vi è che la forza a dirimere le questioni. In tal caso la guerra deve necessariamente essere accettata come mezzo per allargare le frontiere degli stati ed affermare la sovranità di un popolo o di un principe. È inevitabile infatti che l’assenza del patto sociale tra gli Stati lasci libertà alla “invidia, solita nel cuore umano germogliare dal sentimento di egualità primitiva scolpito dalla natura” (p. 446).

Se il patto sociale e l’introduzione delle leggi sono funzionali al bisogno di conservazione personale, anche l’origine della virtù andrà ricercata

nell'utile; d'altra parte uomini di particolare valore seppero andare oltre alle necessità strettamente individuali, ponendo l'interesse degli altri al di sopra del proprio. Questo slancio studioso costituisce la vera virtù: "Altro dunque non è la virtù, che un generoso sforzo indipendente dalle leggi, che ci porta a giovare altrui. I suoi estremi sono il sacrificio, o scapito del virtuoso, e l'utile, che ne risulta al pubblico" (p. 430). Quindi, sebbene l'uomo tenda naturalmente al bene, la virtù, che è un bene superiore, può essere praticata solo con un atto volitivo autonomo e indipendente rispetto agli obblighi di legge; essa è allora un di più, un sacrificio ulteriore che il virtuoso compie per il bene comune sul quale la società non ha alcun diritto, poiché essa non entra nel contratto sociale. Ne consegue che lasciare la virtù senza premio costituisce un delitto simile a quello di chi "defrauda gli altrui sudori" (p. 431). La virtù è fuori della legge ma una legge ci vuole che la ricompensi e la incentivi. "La sola necessità del proprio utile ci costrinse a cedere parte della propria libertà. Ciascuno ne vuol mettere nel pubblico deposito la minima porzione possibile". Allora in presenza di questo esborso ulteriore di libertà "il premio è il vincolo necessario per legare l'interesse particolare col generale, e per tenere gli uomini sempre intenti al bene" (p. 432). L'oggetto della virtù, virtù politica, da cui nasce per sacrificio (scapito) del singolo un utile collettivo, è un comportamento che la società non può ritenere obbligatorio e quindi imporre con la legge (in mancanza vi sarebbe la pena), ma piuttosto è un modo di agire che, in ogni caso, rimane nella libera scelta dell'individuo, e a premio del quale la società dovrebbe apprestare una ricompensa proporzionata al sacrificio, affinché l'azione virtuosa, cioè il beneficio collettivo, si ripeta nel sociale. Vi è dunque una visione doppia: da un lato la virtù rimane uno sforzo vigoroso magnanimo e arbitrario e non sanzionabile perché fuori dal contratto sociale; dall'altro, proprio in forza di ciò, la società ha interesse a concedere un premio il quale costituisce un vincolo capace di legare l'interesse particolare col generale, e di tenere gli uomini sempre avvinti al bene. Se è infatti vero che l'animo umano conosce naturalmente il bene, è anche vero che la sola necessità del proprio utile costringe a cedere parte della libertà personale, sicché una cessione volontaria di ulteriori porzioni di libertà per un uomo il quale "come l'insetto nel mezzo della sua tela, si riguarda per centro, a cui si vadano a terminare, quasi tante fila, tutte le cose del Mondo" (p. 432), una tale ulteriore cessione di libertà (fatta eccezione ai pochissimi "geni tanto superiori, che nelle loro operazioni abbiano riguardo al solo bene dell'umanità") deve trovare un premio sanzionato dal diritto.

A partire dalla natura utilitaria dell'uomo e della legislazione, la proporzione tra la virtù e i premi deve essere "in ragion composta dell'utile che apportano alla società, e dei sacrifici, che costano al loro autore" (pp. 432-433). Naturalmente poiché la virtù è legata all'utile generale "chiunque ha fior di senno comprende che alcune Virtù per loro essenza sono immutabili e costanti, e che altre sovente spariscono, perché gli utili, e gli ostacoli per lo più variano secondo la diversità delle politiche costituzioni" (pp. 434-435). È proprio questa naturalezza della virtù che fa sì che essa rimanga nel campo della morale "la Geometria, la quale non innalza le sue dimostrazioni, che sopra principii stabili e fissi, non potrà mai dimostrarci la vera gradazione delle Virtù. All'infallibile calcolo matematico bisognerà sostituire la maggior

esattezza morale” (p. 435). Le virtù sono tanto più importanti quanto maggior utile arrecano e l’utile delle cose si deve misurare dai bisogni degli uomini frugali, il cui primo e più importante bisogno è quello di sopravvivere. “Pertanto secondo questa scala la Virtù, che procaccia il sostentamento per la vita umana, tiene lo scettro sopra le altre, a cotesta viene prossima quella, che tende al distruggimento de’ mali; nel terzo luogo è riposta la Virtù, a cui gli uomini devono i comodi utili, e da essa non va molto lungi la produttrice de’ veri piaceri; l’ultima è colei, che appresta beni di opinione agli uomini già pieni di sazieta. Cotesta è la gradazione delle Virtù secondo l’utile, ch’esse possono apportare alla Società” (p. 436).

Dunque la prima virtù da incoraggiare è quella dell’Agricoltore, di cui l’autore interpreta un possibile lamento: “Il travaglio, e la coltura sono i soli titoli della proprietà, che debbono essere rispettati. *L’usucapione, l’accessione, la mancipazione, il dominio Quiritario, e bonitario* sono tutte voci misteriose inventate dall’usurpazione, e rese rispettabili dalla forza” (p. 441). A questo grido ipotetico, Dragonetti aggiunge il suo pensiero moderato ma non privo di incisività: “non si troverebbe con universale rovina la proprietà in mano di pochi, se i Legislatori avessero stabilito un termine fisso alle possessioni private” (p. 442). La mancanza di leggi riporta allo stato di natura, che è in pratica l’hobbesiano *Bellum omnium contra omnes*: cioè, infatti, accade nei rapporti tra i principi (tra le nazioni) dove lo *ius gentium* è un paravento ed ogni principe può subire e fare violenza. Ecco l’importanza della virtù militare. Ugualmente importante è la virtù esercitata nel commercio “lo stato senza commercio è come un cadavere, che non ha né forza, né calore, né moto. La vita, ed il vigore dello stato dipende dal migliore, e dal più grande impiego degli uomini, che gli attirano le ricchezze politiche” (p. 451): anch’essa va dunque incoraggiata, evitando le speculazioni dei banchieri e sostituendo ad essi nelle società mutue praticanti un cambio moderato fino a riconoscere con opportuni premi il merito dei mercanti virtuosi. E la ricompensa non è quella economica, che i mercanti ottengono subito, ma proprio quella a cui la nuova classe emergente da tempo aspirava, cioè un riconoscimento politico. Se in Roma la legge ammetteva all’ordine equestre chiunque divenisse possessore di 400.000 (quattrocentomila) sesterzi, perché non riprodurre tale legge? Se ella fosse rinnovata dalle nazioni colte d’Europa, di quanto in ciascun stato non crescerebbero i meravigliosi effetti del commercio? È anche la celebrazione della nuova economia politica contro il mercantilismo: “Il danaro, che ristagna ne’ forzieri de’ particolari, e non circola per le mani della nazione, che sono il suo alveo naturale, è un furto fatto all’utile pubblico. La felicità della nazione non consiste in avere de’ mucchi d’oro” (p. 451). Altra virtù necessaria e da premiare è quella degli uomini di scienza, ma nella sua valutazione occorre fare attenzione che “L’utile della Nazione sia la sola regola al Principe per premiare i dotti, e distinguere da quelli, che ne usurpano il titolo” (p. 455). Dragonetti è infatti convinto che molto spesso presunti dotti si fanno promotori di questioni inutili che occupano migliaia di geni.

L’ultimo capitolo del trattato è dedicato specificatamente alla virtù politica che non può che essere riferita al sovrano, il quale ne ha il sostanziale monopolio: “L’aggregato di tutte le porzioni di libertà da ogni privato sacrificate alla propria felicità forma l’erario delle forze di ciascuna Nazione, di

cui il Sovrano è il legittimo depositario, ed amministratore” (p. 456). A questo monopolio corrisponde il dovere del regnante che è quello di “rendere felici i popoli”. Ecco dunque la virtù che si impone ai principi: quella di operare in modo che “la somma dell’utile di ciascun Cittadino sia maggiore della dovuta, e che la rata di libertà depositata sia minore della convenuta” (p. 456). Anche questa virtù non è priva di un suo premio che consiste nell’encomio del popolo e nell’attaccamento del sovrano. Dragonetti, analogamente a Smith, come la logica del tempo impone, riferisce unicamente al sovrano la virtù politica: siamo evidentemente prima della Rivoluzione! Infine però egli afferma che “alla Virtù de’ Sovrani sarebbe in certo modo vicina quella di chi ritrovasse una forma di Governo, in cui la felicità di ognuno sia massima, e la contribuzione minima” (p. 458).

Infine, l’attenzione si concentra sulla virtù giuridica: essa è sommamente necessaria perché per quanto “niuno dovrebbe ignorare i patti a cui si trova obbligato” accade di fatto che “le leggi sono scritte in una lingua straniera al popolo, e l’intelligenza di esse dipende dalla cognizione de’ costumi, della Religione, de’ Magistrati e del Governo de’ Romani”. È chiara la doglianza di Dragonetti per l’oscurità delle leggi “il libro più solenne, e che dovrebbe essere il più pubblico, è divenuto talmente privato, che forma la scienza di pochi, comunemente detta Giurisprudenza” (p. 460). I giurisperiti sono perciò sommamente inutili a far conoscere i diritti di ciascuno ma occorre tenere presente che l’abuso della giurisprudenza, il servirsi di essa per ingannare ed acquistare potere è il veleno più d’ogni altro fatale agli Stati.

L’ammonimento finale ai monarchi d’Europa riassume ed eleva il senso dello sforzo di riflessione con cui Dragonetti porge un naturale ed originale contributo teorico per la fondazione di una morale borghese dell’utile, cioè del merito in opposizione ad un’etica astratta premiante le situazioni di fatto e cioè di nascita e di sangue. “Diceva Anacarsi, ed una verità diceva chiara e luminosa, che quello è il più felice stato, ove la precedenza si misuri colla Virtù” (p. 464). Del resto all’esaltazione delle virtù borghesi aveva già composto il monito contro la credenza che le virtù “non degenerassero dai progenitori”. Per Dragonetti “l’esperienza tuttodi ci dimostra, che i titoli, le dignità, gli onori, e tutti i vantaggi di splendore meritati dagli Avi servono alla posterità di scudo pe’ loro vizi. Dovrebbe dunque l’Europa uscire d’illusione, e non permettere, che virtù supposte tolgano la mercede alle virtù reali” (p. 434).

### **Sui feudi in rapporto alla virtù**

Sulla questione delle virtù supposte e delle conseguenze economiche e sociali da esse prodotte Dragonetti sarebbe tornato a ragionare in più occasioni e principalmente in funzione dell’attività di consigliere della R. Camera di S. Chiara; su incarico di quest’ultima elaborò nel 1788 l’opera storico-giuridica sull’*Origine de’ feudi ne’ regni di Napoli, e Sicilia: loro usi, e leggi feudali relative alla Prammatica emanata dall’augusto Ferdinando IV* per la retta interpretazione del capitolo “volentes”. Ripercorrendo la storia dell’origine del sistema feudale in Italia e in particolare nei regni di Napoli e Sicilia con lo scopo di difendere i diritti sovrani contro le velleità centrifughe del

feudalesimo, si spingeva a negare la libera disponibilità dei beni del feudo da parte dei baroni, considerando il diritto feudale un diritto di usufrutto temporaneo concesso dal sovrano. Sebbene l'opera propriamente pubblicistica appaia distante dalla precedente, al cui entusiasmo ideologico si sostituisce il frutto di una lunga maturazione e riflessione, anche in essa ritorna l'idea della concessione del feudo come premio accordato dallo Stato per un fine pubblico e in quanto tale soggetto ad alienazione nel momento in cui venga meno l'azione virtuosa che lo ha generato. Se infatti l'origine dei benefici di terre e castelli che va sotto il nome di feudi favoriva la possibilità di attribuire ad essi la connotazione di premi, d'altra parte la mancanza di controllo del potere sovrano su di essi aveva provocato usurpazioni tali da far sì che i premi concessi ai virtuosi fossero goduti dai loro discendenti o da altre persone prive dei requisiti necessari al godimento.

Secondo Dragonetti, i guasti provocati dal sistema feudale non sono da addebitare alla natura originaria dei feudi perché essi, nella loro essenza primigenia, sono dei benefici concessi dal sovrano personalmente al vassallo quale riconoscimento e pegno per la sua fedeltà. Il vassallo non ne diventa proprietario, ma "usufruttuario a tempo", restando la proprietà diretta nelle mani del signore concedente, il quale conserva il diritto di "reversione" e cioè la potestà di far ritornare al "fisco" il beneficio concesso, nel caso in cui fossero venuti meno i presupposti del contratto feudale. Si deve quindi sempre difendere il diritto di reversione del concedente: "Questa è la più importante delle regalie, e spogliarsi della medesima è lo stesso che rimettere la parte più essenziale della sovranità; perché essendo i feudi il patrimonio dello stato, questo sarebbe all'intutto distrutto se le baronie non vi facessero ritorno in estinzione delle linee degli investiti ed il principe resterebbe all'intutto privo del mezzo più efficace per provvedere ai bisogni dello stato e per esercitare le sue beneficenze verso i sudditi benemeriti e che si distinguano nella difesa della corona" (Dragonetti, 1788, p. 297).

Già Adam Smith fin dal 1766 aveva messo in relazione l'arretratezza dell'agricoltura continentale, rispetto allo sviluppo di essa in Inghilterra e nelle colonie americane, con il persistere della feudalità. La questione sarebbe diventata centrale nella *Scienza della legislazione* con cui Gaetano Filangieri<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Di una corrispondenza di animo e intenti resta testimonianza in una lettera inedita indirizzata da Dragonetti a Gaetano Filangieri il 13 gennaio del 1872 da Napoli, in occasione del conferimento del Priorato di S. Antonio di Sarno, commenda del Real Ordine Costantiniano, avvenuto anche a seguito del successo ottenuto con la pubblicazione dei primi due volumi della *Scienza della Legislazione*; al di là dei toni altisonanti e celebrativi della missiva essa ritorna con un cenno sul meccanismo di utilità sociale, attivato dalla virtù. «Ecc. nza. In punto che mi giunge con sicurezza la gradita novella della Commenda di Sarno da S. M<sup>a</sup>. conferita all'Ecc.nza V.a con plauso di molti, non potendo di persona per la distanza, che mi divide, e per i doveri della mia carica, [...] ardisco in sincerità di cuore, e rispettosa amicizia inviarVi in questo foglio vergato colla mano del cuore i miei più vivi e cordiali officii di congratulaz.ne, e sincero rallegram.to. Se al dir de' Fisici due strumenti accordati all'unisono toccandone un solo risuonano ambedue, e si



avrebbe sostenuto la necessità di una normativa che favorisse l'aumento dei piccoli proprietari terrieri e la soppressione di privilegi propri della feudalità, quali le primogeniture e i fedecommessi. Dragonetti toccava così ancora una volta un problema che appariva nodale ai riformatori illuministi: la definizione di una società civile non più ancorata all'idea del cittadino suddito, ma alla convinzione che i diritti del singolo individuo, garantiti dal contratto sociale, fossero in grado di fondersi con le ragioni e i bisogni della società civile.

## Conclusioni

Ma chi era questo giovane di ampie vedute che irruppe appena ventottenne sulla scena culturale dell'Europa settecentesca suscitando non poco interesse? E soprattutto in quale universo di pensieri, in quale ramificazione di discorsi, in quale incrocio di riflessioni si poneva quella sua troppo presto dimenticata intuizione di un diritto premiale che, rimasto sotto traccia per un paio di secoli, avrebbe trovato nuova energia solo nella seconda metà del secolo scorso, assumendo però connotazioni tutt'affatto diverse nell'universo politico e discorsivo dello stato sociale?

La lapide commemorativa, che si trova nella chiesa di S. Domenico Soriano a Napoli dove riposano le spoglie terrene del giurista filosofo, registra i punti salienti di un profilo biografico a cui sono stati aggiunti di recente importanti tasselli (in particolare Ianni, 2008 e De Tiberiis, 2010). Colpisce, nella rassegna di cariche di notevole importanza da quella di assessore a Teramo a giudice consigliere del Re, fino alla presidenza del collegio dei 5 viri, il riferimento incipitario a un elegante libro sulle virtù e sui premi, "con cui insegnò che i più esimi sono i più nobili nelle arti e nelle scienze e che devono essere innalzati a grandissimi onori".

D'altra parte non è privo di rilievo il fatto che il trattato di Dragonetti, dedicato ai premi, così come quello di Beccaria, incentrato sulle pene, uscirono anonimi presentandosi al pubblico piuttosto che come lavoro prodotto dalla penna di un unico scrittore quale espressione collettiva di un clima culturale, di un movimento di idee e riflessioni giunte a maturazione. Appare interessante che sia lo stesso Dragonetti a suggerire in una lettera al fratello Giambattista la

---

corrispondono, il Vos.o bel cuore temprato all'amicizia ed al ben pubb.co risentir dee in qualche modo gl'interni movimenti del mio, che sopra ogn'altro vi ammira e se questo è permesso agli inferiori riguardare gli esseri di gran lunga superiori, quasi come alla nos.e deboli pupille il risplendente Sole, vi ama come la più dotta, la più sensibile, e la più grand'anima collocata nella più gentile e leggiadra sede, che riunite rapiscono gli sguardi, ed i suffragi dalle più colte e remote nazioni. Iddio faccia conoscere a' nost.i Beneficentiss.mi Principi i Vos.i talenti, e virtù, acciò ne tirino il partito più vantaggioso per la felicità dello Stato, che loro è tanto a cuore, e proporzioni al merito i vantaggi per consolaz.ne de' buoni. Voi intanto seguite con fiducia la luminosa carriera intrapresa, e permettete, che con profondo rispetto e stima vi abb.ci e vi baci questa destra benefica, che quasi imitando quella del grande Architetto della natura con tratti di fuoco incide le leggi dell'universo in un monumento più durevole de' metalli».

possibilità che dietro l'“intelligente” autore *Dei delitti e delle pene* possa celarsi una “accademia di giovani letterati” (Bruni, 2010, p. 47). Anche in questo le due opere rivelano affinità e corrispondenza, sebbene nei fatti esse sviluppino interessi essenzialmente diversi, espressione di due comunità di intellettuali formatesi in contesti differenti e pungolati da motivazioni in un caso sostanzialmente giurico-penali, nell'altro principalmente sociali ed economiche.

A Napoli, Dragonetti si era formato in un ambiente culturale ormai fortemente caratterizzato dalla scuola illuminista di Antonio Genovesi e dagli effetti da essa generata. Fin dagli anni '40 del Settecento quando “figlio di uno scarparo”, prete di provincia dal temperamento “tre quarti di sanguigno ed uno di collerico” e tuttavia animato da straordinaria innata passione per “l'avanzamento delle scienze e il ben pubblico” aveva cominciato a frequentare l'Università di Napoli nella quale Giambattista Vico ormai stanco e deluso teneva nel generale disinteresse le sue ultime lezioni, Genovesi aveva operato per sostituire alle riflessioni vane e vote d'idee che infino allora avevano regnato nelle scuole, una filosofia reale tutta diretta alla cognizione della natura e al bene reale degli uomini. Nel programma del Genovesi vi era il miglioramento dell'agricoltura, l'impulso al commercio, i premi ed i privilegi, lo svecchiamento della cultura giuridica: “Conchiudo dunque che essendo la purità de' costumi e la virtù il mezzo il più grande e il più valevole a far rifiorire i Stati e a far godere de' doni della natura e dell'arte agli abitatori della terra [...] niente dovrebbero intraprendere con maggior zelo gli uomini di lettere, né a verun'altra cosa tutto il loro ingegno e le loro forze più vigorosamente indirizzare”(Scritti, 1962, p. 82). Con questa esortazione si chiude *Il Discorso sopra il vero fine delle lettere e delle scienze* (1753), che, dedicato – come tutta l'opera di economia e tecnica agraria cui fa da proemio – a Bartolomeo Intieri, rappresenta in un certo modo il manifesto pubblico del gruppo intellettuale che si riuniva nell'accogliente residenza dell'abate toscano sui colli sorrentini a Massa Equana. Riunioni che possiamo immaginare regolate e condotte da una visione ottimistica del mondo, e da una cosciente volontà riformista in ambito economico e principalmente agricolo. Genovesi sosteneva infatti che l'agricoltura avrebbe dovuto essere il principale oggetto delle leggi, e che avrebbe meritato anch'essa un codice, e de' magistrati che presiedessero a quell'arte. La sua intensa attività come traduttore, commentatore e rimaneggiatore di opere di economia e di agricoltura è segno non solo della passione del professore, desideroso di porre a disposizione dei suoi allievi importanti mezzi di conoscenza, ma anche di un vero e proprio programma culturale, di un bisogno di rifondazione della conoscenza a partire dai giovani. Mi pare assai importante nel programma genovesiano la grande attrazione verso i giovani e la loro educazione (di cui Genovesi darà prova anche nel 1767 in occasione della soppressione della Compagnia di Gesù); era assai forte in lui il desiderio di trasferire la sua proposta politica e culturale, la proposta politica culturale del gruppo dell'Intieri e di quello più vasto di pensatori illuminati di cui si sentiva parte, a un livello istituzionale ed educativo universitario, con lo scopo di porre a disposizione dei giovani strumenti efficaci di apprendimento basati sulle “cose” e non sulle “parole”.

Non c'è dubbio che proprio da quell'insegnamento e in particolare dalla riflessione sulla natura dell'uomo, sulla legge e sulla necessità della riforma dell'economia a partire dai feudi su cui Genovesi rifletteva proprio negli anni sessanta del Settecento (come mostra *Della Diceosina o sia della filosofia del giusto e dell'onesto* pubblicata nel 1766) si sarebbe sviluppato il clima adatto alla maturazione del trattato del Dragonetti, così come alle pagine de *La giustizia naturale* di Massimiliano Murena (1760), pure sensibile alla questione della virtù e delle sue opportune ricompense.

Frutto di quell'ambiente e della dura polemica da esso promossa nei confronti del mondo giudiziario del Regno di Napoli è anche la favola che conclude il trattato *Delle virtù e dei premi*, ambientata in *Caffreria*, presso il "popolo furbo e più maligno che barbaro" dei Muzimbas. Il racconto fantastico, che viene definito da Dragonetti opera di un "illuminista viaggiatore", risente del gusto introdotto in Francia all'inizio del Settecento dalla traduzione delle *Mille e una notte* di Antoine Galland che favorì la nascita di una vera e propria moda letteraria riflessa nella dimensione filosofica delle *Lettres persanes* di Montesquieu e dello *Zadig* di Voltaire così come nel versante frivolo e licenzioso de *Les bijoux indiscrets* di Denis Diderot. Caratteristica propria di queste opere, analogamente al racconto di Dragonetti, è quella di ambientare le vicende narrate in luoghi esotici tra arabeschi, pascià e cineserie, in modo da occultare in un mondo lontano e sconosciuto racconti riferiti a realtà e problemi sociali e politici della contemporaneità, anche allo scopo di evitare, per quanto possibile, polemiche e censure politiche.

Afferma Dragonetti che in quello sfortunato paese quantunque vi siano Magistrati, Codici e professori di Diritto, la cognizione delle leggi non è un dovere essenziale a tutti i cittadini. Ne consegue che i Mono-mugi, sorta di avvocati del luogo, sono divenuti "padroni dispotici" al punto che il magico potere delle loro parole è diventato superiore ad ogni legge. La loro scienza giuridica consiste soltanto in alimentare nella Nazione lo spirito del litigio. Le leggi, e la loro interpretazione, sono soltanto "strumenti e mezzi del loro potere". Questi "avvocati del paese", in realtà, ricorrono alle leggi non per conformarsi ad esse, ma per adattarle alla fantasia del litigante. Se sono del tutto contrarie "persuadono ai giudici, ch'essi ne sono arbitri, e non esecutori"; ne escludono la forza con nuove "interpretazioni, con antiche sentenze, e con autorità di tenebrosi Scrittori [...] Ne' loro Tribunali regna confusione maggiore, che non fu nella Torre di Babello. La Nazione può dirsi ritornata nel primitivo Caos" (p. 462). Il racconto riferito evidentemente alla situazione del mondo giudiziario nel Regno di Napoli in cui il giovane marchese viveva, trovò riscontro positivo nella *prammatica*, cioè nella legge che, su ispirazione di Bernardo Tanucci suo primo "segretario di Stato", il re Ferdinando IV di Napoli avrebbe emanato nel 1774 con l'intento di porre rimedio a buona parte dei problemi di arbitrio giudiziario e di abuso della scienze giuridica dominante che il Dragonetti aveva così causticamente inscenato nel paese dei Muzimbas. Scrive a proposito della prammatica del 1774 l'allora giovanissimo Gaetano Filangieri descrivendo e commentando entusiasticamente la legge del Sovrano che essa, "per rimuovere quanto più si possa dai Giudici l'arbitrio, ed allontanare dai Giudici ogni sospetto di parzialità", prevedeva "che le decisioni si fondino non già sulla nuda autorità dei Dottori, che hanno pur troppo colle

loro opinioni, o alterato, o reso incerto ed arbitrario il diritto, ma sulle leggi espresse, e letterali, o quando il caso sia del tutto nuovo o totalmente dubbio, che non possa decidersi né con la legge, né coll'argomento della legge, allora vuole il Re, che si riferisca alla S.M. per attendere il Sovrano Oracolo" (Filangieri, 1774/1982, pp. 13-14).<sup>6</sup> I fondatori italiani del pensiero giuridico-illuministico si mostrano decisamente ostili a lasciare ampio spazio al potere giudiziario, arroccato nelle antiche corti e nei parlamenti. Il caso del Regno di Napoli lascia, poi, emergere l'allargarsi della polemica con il potere giudiziario all'intero ceto togato (magistrati ed avvocati "paglietta") ma anche la realtà di una lotta aperta invero vivacemente combattuta non solo nel Napoletano.

Una polemica che sarebbe riecheggiata a quasi un secolo di distanza nella prosa nazionalmente edificante del nipote di Cesare Beccaria. La scenografia dello studio dell'Azzeccagarbugli, dove il dottore "per cui nessuno è reo, e nessuno è innocente" ci appare coperto d'una toga ormai consunta, in uno stanzone in cui troneggia un grande scaffale di libri vecchi e polverosi e nel mezzo una tavola gremita d'allegazioni, di suppliche, di libelli, di gride ricorda assai da vicino la descrizione degli avvocati del paese, fatta da Dragonetti ("Quanto la Dottrina è da essi lontana, altrettanto Eglino ne affettano il possesso. Tutti hanno Biblioteche numerose, ordinaria abitazione de' ragnateli. Soltanto per affastellare stiracchiate dottrine vi penetrano de' giovani loro allievi", p. 461); così come quel rimescolare di carte "dal sotto in su, come se mettesse grano in uno stajo" sembra ben alludere a quel ceto di giuristi pieni di garrulità ma privi di ogni sapere che, piuttosto che applicare *la legge*, andavano *scegliendo tra le leggi* di un sistema farraginoso quelle più adatte agli interessi dei propri rappresentati. Non è forse ipotesi azzardata supporre che nell'allestire quell'"officina degli imbrogli" (Donadoni, 1963, p. 187) dove per la prima volta nel romanzo vien chiamata in ballo la faticosa ricerca della giustizia, Don Lisander abbia avuto presente quel trattato ormai dimenticato nel quale l'utopica aspirazione a un'armonia prestabilita tra virtù e ricompensa veniva ancora presentata come ideale perseguibile all'interno di un meccanismo legislativo virtuoso.

### **Bibliografia di Riferimento**

Ajello, R. (2009). Verso una giustizia non soltanto formale. La critica di Rousseau, Beccaria, Dragonetti all'idealismo giuridico formalistico. *Frontiera d'Europa*, 15 (1-2), 9-425.

Beccaria, C. (1984). *Dei delitti e delle pene* (1764). Francioni (cur.). Milano: Mediobanca.

---

<sup>6</sup> L'operetta, dedicata al Tanucci, cita la prammatica in aperto appoggio al sovrano. La nuova norma oltre a dare indicazioni sulle interpretazioni sanciva, per la prima volta in assoluto, l'obbligo della motivazione scritta delle sentenze. Essa non solo arrecava una scossa agli *arcana juris* dei magistrati, ma una decisa iniziativa di attacco a quel ceto di giuristi e togati che rappresentavano, con le loro alleanze sociali, un fattore di freno alle politiche dell'Assolutismo illuminato di Tanucci.

Bruni, L. (2010). Il “Delle virtù e dei Premi” di G. Dragonetti (e una polemica di B. Croce). *Storia del pensiero economico*, 1, 33-49. Doi:10.3280/SPE2010-001002.

--- (2012). Dragonetti, Giacinto. In [http://www.treccani.it/enciclopedia/giacinto-dragonetti\\_\(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Economia\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/giacinto-dragonetti_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Economia)).

Cepparoni, L. (1992). Dragonetti Giacinto. In *Dizionario biografico degli Italiani* (vol.41). Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana. [http://www.treccani.it/enciclopedia/giacinto-dragonetti\\_%28Dizionario-Biografico%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/giacinto-dragonetti_%28Dizionario-Biografico%29/)

De Tiberiis, G. (2010). L’illuminista oscurato Giacinto Dragonetti per una normativa premiale delle virtù sociali. *Frontiera d’Europa*, 16 (1-2), 183-270.

Donadoni, E. (1963) *Studi danteschi e manzoniani*. Firenze: La Nuova Italia.

Dragonetti, G. (1766/2009). Delle virtù e de’ premj. *Frontiera d’Europa*, 15 (1-2).

--- (1769/2012). *Delle virtù e de’ premj*. Giovannetti M. (cur.). Roma: Carocci.  
--- (1788). *Origine de’ feudi ne’ regni di Napoli, e Sicilia: loro usi, e leggi feudali relative alla prammatica emanata dall’augusto Ferdinando IV per la retta intelligenza del capitolo Volentes: dissertazione*. Napoli: stamp. Regale.

Filangieri, G. (1774/1982). *Riflessioni politiche su l’ultima legge del sovrano che riguarda la riforma dell’amministrazione della giustizia*. Napoli: nella stamperia di Michele Morelli. Rist. anast. Napoli: Bibliopolis

Genovesi, A. (1753/1977) Discorso sopra il vero fine delle lettere e delle scienze (1753). In *Scritti*. Venturi F.(cur.). Torino: Einaudi.

--- (1766) *Della Diceosina o sia della filosofia del giusto e dell’onesto*. In Napoli: Stamperia Simoniana.

Ianni, L. G. (2008). “Mi pare un imbroglio che non so come definirlo...”. *Lettere della madre (1757-1758) contributo alla biografia di Giacinto Dragonetti*. Napoli-Roma: Edizioni scientifiche italiane.

--- (2010). *La vita e l’opera di Giacinto Dragonetti illuminista e giureconsulto aquilano: corso di dottorato di ricerca in identità culturali ed esperienze giuridiche nell’area adriatica, dalla koinè tardo antica al diritto comune*. 21° ciclo, Tesi di dottorato. Teramo.

--- (2013). Giacinto Dragonetti illuminista e giureconsulto aquilano. *Teoria e storia del diritto privato*, 6, 1-24.

Murena, M. (1760). *La giustizia naturale*. In Napoli: nella stamperia Simoniana.

Musello, M. (2009). *Illuminismo e didattica: il progetto di Giacinto Dragonetti per le scuole del Regno di Napoli*. Napoli: Liguori.

Pisani, M. (2010). *Studi di diritto premiale* (2. ed.). Milano: LED.

Rao, A. M. (1990). "Delle virtù e de' premi": la fortuna di Beccaria nel Regno di Napoli. In *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa, Convegno di studi per il 250° della nascita*. Milano-Roma-Bari: Cariplo-Laterza, pp. 534-586.

Vico, G. (1710/1953). Dell'antichissima sapienza italica da dedursi dalle origini della lingua latina. Libri tre di Giovanni Battista de Vico, regio professore di eloquenza. In Nicolini F. (cur.), *Opere* (cap. VII. I). Milano-Napoli: Ricciardi.

Recebido para publicação em 16-09-17; aceito em 15-10-17